

ALLEGATO 4 B

***Istruzioni per l'assolvimento degli obblighi informativi ai sensi dell'articolo 120
del Decreto Legislativo n. 58/1998***

A) - LE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ QUOTATE

PARTE I - AMBITO E MODALITA' DI APPLICAZIONE

1. PRECISAZIONI SUGLI OBBLIGHI INFORMATIVI

1.1 L'assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 117, 118 e 120 del presente regolamento richiede l'utilizzo esclusivo del modello 120A.

Qualora il soggetto dichiarante sia una società quotata, la comunicazione deve essere effettuata su supporto informatico, secondo quanto indicato nel successivo punto 5 della presente PARTE I.

L'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 119 del presente regolamento richiede l'utilizzo esclusivo del modello 120 B.

1.2 I fiduciari, intestatari di azioni di società quotate per conto di terzi, e gli intermediari che effettuano l'attività di gestione del risparmio calcolano la partecipazione con riferimento al totale delle azioni e dei diritti di voto oggetto di intestazione o di gestione. Qualora la dichiarazione venga effettuata da intermediari di diritto estero che effettuano l'attività di gestione del risparmio, nello spazio "Eventuali osservazioni" dovranno essere indicati gli eventuali fondi diritto estero che superano singolarmente le soglie rilevanti ai sensi dell'art. 117 del presente regolamento.

1.3 In ipotesi di modifiche delle informazioni anagrafiche relative ai soggetti compresi in una precedente dichiarazione non sarà necessario compilare un nuovo modello ma si dovrà comunicare tempestivamente tali dati alla Consob ed alla società partecipata con una nota.

1.4 Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 121, comma 2, del presente regolamento, la comunicazione potrà essere effettuata e sottoscritta da uno solo dei soggetti tenuti all'obbligo; in tal caso al fine di realizzare la completezza delle informazioni, nel modello dovranno comunque essere riportati tutti gli elementi che consentano di ricostruire le partecipazioni di tutti i soggetti tenuti all'obbligo.

1.5 In occasione dell'ammissione alla quotazione e di operazioni di fusione e/o scissione aventi ad oggetto società quotate, la comunicazione dell'entità delle partecipazioni rilevanti detenute alla data di inizio negoziazione, ovvero alla data di efficacia della fusione/scissione, deve essere effettuata dai soggetti tenuti utilizzando il modello 120A, anche se le stesse informazioni sono contenute nel relativo prospetto o documento informativo.

Nel caso di offerte pubbliche di sottoscrizione contestuali all'ammissione alla quotazione, la partecipazione deve essere calcolata sul capitale post offerta anche se l'attestazione dell'aumento di capitale non è ancora stata depositata.

1.6 Per quanto riguarda la facoltà prevista dall'articolo 121, comma 3, del presente regolamento, che consente agli intermediari che nell'esercizio dell'attività di gestione del risparmio acquisiscono una partecipazione compresa tra il 2% e il 5% di comunicare tale partecipazione solo in occasione della convocazione della prima assemblea successiva, tale comunicazione deve essere effettuata utilizzando il modello 120 A, riportando la partecipazione detenuta alla data della comunicazione, anche qualora tale partecipazione sia inferiore al 2% o uguale a 0. A tale

comunicazione dovranno altresì essere allegate, sempre su modello 120A, le comunicazioni relative all'operazione che ha comportato il superamento della soglia del 2% e alle altre eventuali operazioni che hanno comportato la discesa entro tale limite e l'eventuale successivo superamento.

2. IL CALCOLO DELLA PARTECIPAZIONE RILEVANTE

2.1 Ai fini del calcolo della percentuale non va tenuto conto delle azioni prive del diritto di voto (ad es. azioni di risparmio); al contrario, occorre tener conto anche di quelle azioni private *ex lege* (ad es. azioni proprie), o per atti di disposizione negoziale, del diritto di voto.

2.2 Le azioni possedute devono essere rapportate, per il calcolo della percentuale, al capitale sottoscritto - rappresentato da azioni con diritto di voto - quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni. In ipotesi di variazione del capitale sociale, si dovrà considerare il nuovo capitale sociale a partire dalla data di efficacia dell'atto che ha determinato tale variazione, per la cui individuazione si fa riferimento a quanto indicato nell'articolo 98 del presente regolamento.

Per le società cooperative, la dichiarazione attiene al numero totale delle azioni possedute, prescindendo dal numero dei voti che di fatto possono essere espressi in sede assembleare.

2.3 Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di pegno e di usufrutto, il creditore pignoratizio e l'usufruttuario dovranno effettuare la segnalazione solo nel caso in cui ad essi spetti il diritto di voto inerente alle azioni. Nell'ipotesi di contratti di pegno che prevedono particolari clausole inerenti l'esercizio del diritto di voto in relazione agli argomenti che figurano all'ordine del giorno dell'assemblea, la comunicazione dovrà comunque essere effettuata sia dal proprietario delle azioni sia dal creditore pignoratizio specificando, nell'apposito spazio per le "Eventuali osservazioni", le situazioni rilevanti ai fini dell'esercizio del diritto di voto.

2.4 Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di pegno "indiviso" a favore di un *pool* di creditori con cessione del diritto di voto, la comunicazione per l'eventuale superamento delle soglie rilevanti deve essere effettuata *pro-quota* dai soggetti tenuti.

Qualora non fosse possibile individuare le quote spettanti a ciascun creditore pignoratizio nell'ambito del *pool*, ciascun soggetto tenuto all'obbligo dovrà dichiarare l'intero ammontare del pegno specificando nell'apposito spazio per le "Eventuali osservazioni", che si tratta di pegno "indiviso" detenuto in *pool*, indicandovi anche il nominativo dell'eventuale soggetto capofila. Tali soggetti potranno avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 121, comma 2, del presente regolamento, a condizione che nella dichiarazione resa da uno dei soggetti del *pool* relativa alla partecipazione corrispondente all'intero ammontare del pegno sia specificato che la dichiarazione è resa anche per conto degli altri soggetti (indicando il nominativo di ognuno).

2.5 Nell'ipotesi di azioni possedute a titolo di deposito, il depositario dovrà effettuare la segnalazione solo nel caso in cui esso eserciti discrezionalmente il diritto di voto.

2.6 Nell'ipotesi di operazioni di prestito titoli o di riporto l'obbligo di comunicazione ricade sempre sul prestatore o riportato, mentre ricade sul prestatario o riportatore nella sola ipotesi in cui tale soggetto mantenga la proprietà ed il diritto di voto dei titoli medesimi oltre la data della liquidazione dell'operazione.

2.7 Nell'ipotesi di più operazioni realizzate nella stessa giornata, la partecipazione da considerare ai fini dell'assolvimento degli obblighi è quella risultante dall'ultima operazione effettuata.

3. DETERMINAZIONE DEI TERMINI PER L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE

3.1 Nella comunicazione andrà indicata la data dalla quale decorre il termine di 5 giorni di mercato aperto entro il quale deve essere eseguita la comunicazione. Nel caso di operazioni di compravendita realizzate in un mercato regolamentato, il termine per l'invio della comunicazione decorre dalla data del contratto, indipendentemente dalla data di liquidazione dell'operazione.

3.2 In caso di trasferimento per successione *mortis-causa*, acquisto o trasferimento per atto tra vivi, fusioni o scissioni, costituzione di pegno, di usufrutto o di deposito, dovrà farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica, indipendentemente dalla data di esecuzione.

3.3 In ipotesi di variazione del capitale sociale, gli eventuali obblighi di comunicazione decorrono dalla data in cui la comunicazione della società quotata, effettuata ai sensi dell'articolo 98 del presente regolamento, è diffusa dalla società di gestione del mercato, fermo restando che la data dell'operazione da indicare sul modello è quella degli eventi indicati nel medesimo articolo 98.

3.4 In ipotesi di adesione ad un'offerta pubblica di acquisto, scambio o vendita, gli eventuali obblighi di comunicazione decorrono dalla data del pagamento del corrispettivo dovuto.

4. DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE E MODALITÀ DI INVIO

4.1 La comunicazione è inviata alla società partecipata ed alla Consob. Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state:

- a) consegnate direttamente
- b) spedite per lettera raccomandata A.R.
- c) inviate mediante circuito telematico (solo per la comunicazione alla Consob).

Nei casi a) e b), sulla busta che contiene la comunicazione deve essere indicata la seguente notazione "contiene modelli di comunicazione ex articolo 120 del D.Lgs. 58/1998".

4.2 Considerata l'esigenza che la comunicazione pervenga tempestivamente alla Consob al fine della sua immediata comunicazione al mercato, si raccomanda che, nel caso si utilizzi la modalità b) di cui al punto 4.1, la segnalazione alla Consob venga inviata anche a mezzo telefax (al numero 06/8477519 o, in caso di difficoltà di invio, ai numeri 06/8416703 o 06/8417707), entro il termine dei cinque giorni di mercato aperto.

5. INVIO SU SUPPORTO INFORMATICO DELLE COMUNICAZIONI

5.1 In caso di utilizzo del supporto informatico, obbligatorio nel caso in cui il dichiarante sia una società quotata, il modello 120A deve essere compilato secondo il tracciato record contenuto in appendice.

5.2 Per l'invio su supporto informatico delle comunicazioni sono previste due modalità:

- invio tramite rete telematica.

Per trasmettere le dichiarazioni con tale modalità è necessario farne richiesta alla Consob la quale fornirà la documentazione tecnica relativa alle specifiche del sistema da impiegare, nonché l'identificativo e codice segreto per la connessione; al termine dell'invio di ciascuna dichiarazione occorrerà ritirare la ricevuta elettronica.

- invio su dischetto.

Il supporto utilizzabile è il dischetto per computer da 3,5" formattato per sistemi MS/DOS compatibili.

5.3 All'invio su supporto informatico delle dichiarazioni dovrà accompagnarsi l'inoltro di una lettera contenente l'identificativo della dichiarazione, il nome del dichiarante, della società oggetto di dichiarazione, la data dell'operazione e le firme dei soggetti tenuti all'obbligo. Nel caso di invio su dischetto, la lettera dovrà essere inviata congiuntamente al dischetto, citando, come identificativo della dichiarazione, il nome del file.

Nel caso di invio telematico, la lettera dovrà essere inviata entro il termine di 7 giorni dall'inoltro telematico, citando, come identificativo della dichiarazione cui si riferisce, i dati della ricevuta elettronica. La comunicazione inviata tramite rete telematica si considera eseguita nel giorno in cui è stata rilasciata la ricevuta elettronica, ma l'obbligo della dichiarazione verrà considerato assolto solo con l'invio della lettera contenente le firme dei soggetti tenuti.

Con successiva comunicazione verranno indicate le modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione mediante utilizzo della firma digitale.

PARTE II - IL MODELLO 120 A

LA STRUTTURA DEL MODELLO E IL CONTENUTO DELLE SEZIONI

SEZIONE 1: DICHIARAZIONE

Comprende gli elementi essenziali della comunicazione, rappresentati dall'indicazione dell'obbligo normativo cui la comunicazione si riferisce, dell'identità del soggetto "Dichiarante", che è il titolare dell'obbligo di dichiarazione in quanto possessore in via diretta o indiretta delle partecipazioni rilevanti, e delle "Società oggetto della dichiarazione", cioè le società nelle quali il soggetto dichiarante possiede le partecipazioni rilevanti.

Tale sezione è composta di tre quadri: il "Tipo dichiarazione", il soggetto "Dichiarante" e le "Società oggetto di dichiarazione".

Quadro 1.1: "Tipo dichiarazione" - Indica il tipo di obbligo informativo cui la dichiarazione si riferisce: Partecipazioni rilevanti in società quotate.

Quadro 1.2: "Dichiarante" - Contiene l'indicazione e le informazioni anagrafiche sul soggetto titolare dell'obbligo di dichiarazione. E' necessario riempire tutti i campi previsti, con l'eccezione del codice fiscale e del numero iscrizione CCIAA per i soggetti non residenti in Italia.

In tale quadro deve anche essere indicata la "Data dell'operazione", che è quella idonea a determinare l'insorgere dell'obbligo di comunicazione.

Quadro 1.3: "Società oggetto di dichiarazione" - Contiene l'indicazione delle società quotate rispetto alle quali il soggetto dichiarante ha maturato l'obbligo di dichiarazione, individuate con le relative informazioni anagrafiche.

Per ogni società oggetto di dichiarazione devono essere indicate le azioni o quote possedute direttamente e indirettamente dal dichiarante. In particolare si deve indicare:

- il numero totale di azioni o quote votanti possedute e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto. Di tale percentuale dovrà tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 117 del presente regolamento;
- il numero di azioni o quote ordinarie possedute e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto in assemblea ordinaria;
- il numero delle azioni o quote votanti di cui il dichiarante sia titolare del diritto di voto e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto. Di tale percentuale dovrà tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno di taluni obblighi di comunicazione (cfr. causale 4);
- il numero delle azioni o quote ordinarie di cui il dichiarante sia titolare del diritto di voto e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto in assemblea ordinaria.

Si deve inoltre indicare il valore nominale della singola azione o quota della società oggetto di dichiarazione e la valuta in cui queste sono espresse.

"Causale dichiarazione" - In tale campo deve essere indicato il motivo per cui si effettua la dichiarazione, secondo le seguenti causali:

- 1 dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di superamento del limite del 2% (Prima dichiarazione);
- 2 dichiarazione da effettuare per variazioni rilevanti (superamento delle ulteriori soglie previste dall'articolo 117 del presente regolamento) di una partecipazione già comunicata, tali da non comportare la riduzione della partecipazione entro il 2% (Variazioni successive);
- 3 dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale di possesso entro il 2% (Riduzione entro le soglie rilevanti);
- 4 dichiarazione da effettuare per variazioni diverse dai precedenti punti, secondo quanto indicato nella successiva PARTE III – Punto 4;
- 5 dichiarazione da effettuare nel momento in cui un soggetto, titolare di una partecipazione rilevante, non usufruisca più della facoltà prevista dall'articolo 121, comma 2, del presente regolamento.

"Codice operazione" - In tale campo andrà indicato, secondo i codici di seguito riportati, il titolo dell'acquisto o della variazione della partecipazione rilevante facendo riferimento all'ultima operazione che determina l'obbligo della comunicazione:

- A: Compravendita in un mercato regolamentato
- B: Compravendita (ad es. transazione ai blocchi)
- C: Acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi
- D: Successione *mortis-causa*
- E: Pegno
- F: Usufrutto
- G: Deposito
- H: Riporto o Prestito titoli
- I: Altro

SEZIONE 2: TAVOLE DELLE PARTECIPAZIONI E DELLE RELAZIONI DI CONTROLLO

Tale sezione comprende le tavole che descrivono (per coppie) le relazioni di partecipazione diretta intercorrenti tra i soggetti previsti dall'obbligo di dichiarazione e le relazioni di controllo del dichiarante rispetto a tutte le società che risultano "Partecipate" all'interno delle coppie.

Deve essere compilata una tavola per ogni relazione di partecipazione.

La sezione 2 comprende tre quadri relativi alla descrizione della relazione di partecipazione e di controllo: il "Partecipante", la società "Partecipata" e le "Azioni o quote possedute".

Quadro 2.1: “Partecipante” - Contiene le informazioni anagrafiche del soggetto dichiarante o della società da questi controllata che detiene la relazione di partecipazione descritta nella TAVOLA.

Quadro 2.2: “Partecipata” - Contiene le informazioni anagrafiche sul soggetto le cui azioni o quote sono detenute direttamente dal "Partecipante" di cui al precedente quadro 2.1. Inoltre è necessario indicare la relazione di controllo tra il soggetto dichiarante di cui al quadro 1.2 della sezione 1. e il soggetto partecipato, nel campo **"Rapporto di controllo con il soggetto dichiarante"**. Sono previste quattro modalità di controllo e l'assenza di controllo:

- A: Controllo di diritto
- B: Controllo tramite una partecipazione che consente di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria
- C: Controllo solitario tramite patto di sindacato
- D: Controllo ai sensi dell'art. 93, comma 1, lett. a), del Testo Unico
- E: Non controllo

La descrizione della relazione di controllo deve esprimere il rapporto di controllo tra il soggetto dichiarante e la società partecipata.

quadro 2.3: “Azioni o quote possedute” - Contiene le informazioni necessarie per descrivere nel dettaglio ammontare e natura della partecipazione.

Il campo **“Titolo del possesso”** indica se le azioni o quote e/o i diritti di voto sono detenuti a titolo di:

- proprietà
- riportato o prestatore
- riportatore o prestatario
- intestazione per conto terzi
- gestione del risparmio
- pegno
- usufrutto
- deposito
- esercizio del diritto di voto per vincoli contrattuali.

Nel caso in cui la dichiarazione sia resa da una società fiduciaria, per intestazione di azioni di una società quotata per conto terzi, o da una interposta persona si deve indicare come "Titolo di possesso: Intestazione per conto terzi".

Nel caso in cui la dichiarazione sia resa da un intermediario nell'ambito dell'attività di gestione collettiva del risparmio, si deve indicare come "Titolo di possesso: gestione del risparmio".

Nel caso in cui la dichiarazione sia resa da un soggetto che in seguito a particolari clausole contrattuali dispone del diritto di voto inerente azioni la cui titolarità sia invece rimasta in capo ad un altro soggetto, si deve indicare come "Titolo di possesso: esercizio del diritto di voto per vincoli contrattuali".

Nel campo **“Totale”** deve essere indicato il numero di azioni possedute dal soggetto partecipante, considerando sia quelle di cui il "Partecipante" dispone del diritto di voto che quelle delle quali ne è privato.

SEZIONE 3: ALLEGATI

Gli allegati contengono dati di specificazione dei singoli rapporti di partecipazione tra coppie di soggetti riportati nelle TAVOLE della sezione 2. Nella compilazione del modello, gli allegati relativi a ciascuna TAVOLA dovranno essere inseriti immediatamente dopo la TAVOLA cui si riferiscono, prima della eventuale TAVOLA successiva. In caso di variazione del contenuto di una TAVOLA, il relativo allegato dovrà essere compilato nuovamente anche se il suo contenuto risulta invariato rispetto alla precedente comunicazione.

La sezione comprende quattro tipi di ALLEGATI.

“Allegato A” - Tale allegato deve essere compilato nel caso in cui siano dichiarate delle azioni il cui titolo di possesso sia “proprietà”, “riportato o prestatore”, “riportatore o prestatario”, “fiducia”, “gestione del risparmio” e tutte o parte di tali azioni detenute risultino prive del diritto di voto.

In tal caso, nel quadro 2.3 della Sezione 2 deve essere riempito il campo "Di cui senza voto" e deve essere compilato l'allegato A se almeno uno dei soggetti cui spetta il diritto di voto sulle azioni o quote di cui il "Partecipante" ha dichiarato di esserne privo, risulti titolare, relativamente a tali azioni o quote, di diritti di voto in misura superiore alla soglia rilevante.

Nell'allegato devono essere indicati tutti i dati anagrafici del soggetto titolare di tali diritti di voto, tranne il codice fiscale per le società estere, l'ammontare delle azioni o quote cui i diritti di voto si riferiscono, ripartite per titolo di possesso, e la relativa percentuale.

“Allegato B” - Tale allegato deve essere compilato quando le azioni o quote indicate in una TAVOLA DELLE PARTECIPAZIONI a titolo di "Proprietà" sono possedute almeno in parte per il tramite di una società fiduciaria o di una interposta persona.

In tale allegato devono essere indicati tutti i dati anagrafici della società fiduciaria o dell'interposta persona e l'ammontare delle azioni o quote affidate, indicando le azioni prive del diritto di voto, solo nel caso in cui la società "Partecipata" della coppia cui si riferisce l'allegato coincide con la "società oggetto di dichiarazione".

“Allegato C” - Tale allegato deve essere compilato nel caso di dichiarazione resa da una società fiduciaria o da una interposta persona, in quanto titolare di una partecipazione rilevante in una società quotata, che indica nella TAVOLA DI PARTECIPAZIONE "Intestazione per conto terzi" come titolo del possesso.

In tale allegato deve essere obbligatoriamente indicato nel quadro 3.3. il "Numero di soggetti fiducianti o di interposte persone". Inoltre, nel quadro 3.4 devono essere indicati, ove presenti, i fiducianti o i soggetti che hanno intestato le azioni all'interposta persona in possesso di una percentuale rilevante del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della società quotata, indicando i loro dati anagrafici e l'ammontare delle azioni o quote da loro intestate alla società fiduciaria o alla interposta persona dichiarante.

“Allegato D” - Tale allegato deve essere compilato nel caso in cui siano dichiarate azioni il cui titolo di possesso sia “Pegno”, “Usufrutto”, “Deposito” o “Diritti di voto per vincoli contrattuali” e: (i) la società "Partecipata" coincide con la "Società oggetto di dichiarazione" del quadro 1.3 della stessa dichiarazione; (ii) tra i soggetti proprietari delle azioni delle quali sono privati del diritto di voto vi sia almeno un soggetto in possesso di una percentuale rilevante del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della società oggetto di partecipazione.

Nel quadro 3.5 deve essere indicato il “Numero complessivo di soggetti proprietari” delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal soggetto "Partecipante".

Nel quadro 3.6 devono essere indicati i dati anagrafici e l'ammontare delle azioni possedute dai soggetti proprietari in possesso di una percentuale rilevante del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della società oggetto di partecipazione.

SEZIONE 4: OPERAZIONI DI FUSIONE E DICHIARAZIONI DI PERDITA DEL CONTROLLO

Tale sezione comprende due quadri che devono essere utilizzati per descrivere due tipologie di operazioni che possono interessare società controllate dal dichiarante e che non sono riconducibili a variazioni nel rapporto di partecipazione descritto nelle TAVOLE della Sezione 2.

Quadro 4.1: "Operazioni di fusione" - Deve essere riempito per descrivere un'operazione riguardante la fusione di società controllate dal dichiarante, sia nel caso che le società interessate siano anche società oggetto di dichiarazione, sia nel caso che le società interessate siano società interposte tra il dichiarante e una società oggetto di dichiarazione. Tale quadro prevede l'indicazione del soggetto incorporante e delle società incorporate, nel caso di incorporazione, o della nuova società risultante dalla fusione e delle società fuse, nel caso di costituzione di una nuova società. Le partecipazioni detenute dai soggetti incorporati o fusi saranno automaticamente assegnate al soggetto incorporante o risultante dalla fusione e saranno considerate azzerate le altre partecipazioni detenute nelle società incorporate.

Quadro 4.2: "Dichiarazione di perdita di controllo" - Deve essere utilizzato esclusivamente per comunicare la perdita del controllo rispetto ad una società contenuta in una precedente dichiarazione come soggetto interposto tra il dichiarante ed una società oggetto di dichiarazione.

PARTE III - CRITERI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

1. PRIMA DICHIARAZIONE (CAUSALE 1)

1.1 In occasione del superamento della soglia del 2% il dichiarante dovrà effettuare una comunicazione che conterrà:

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della società oggetto della dichiarazione, cioè della società per la quale si è acquisita la partecipazione rilevante, riempiendo tutti i campi previsti;
- nelle tavole della sezione 2, la descrizione di tutti i rapporti di partecipazione tra coppie di soggetti rientranti negli obblighi informativi (dichiarante, società oggetto della partecipazione e eventuali soggetti interposti). Si raccomanda altresì di descrivere le relazioni di partecipazione di tutte le società incluse nella dichiarazione rispetto al soggetto dichiarante, comprese le catene minoritarie.

1.2 Nel caso in cui il soggetto dichiarante superi la soglia rilevante per il tramite di società controllate che, al momento dell'operazione, risultano titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni in altre società oggetto di dichiarazione, nella nuova dichiarazione con causale 1 devono essere descritti solo i rapporti di partecipazione che non fossero già stati inseriti dal dichiarante nell'ambito di precedenti dichiarazioni, o che risultino variati rispetto alla precedente dichiarazione. In tale ultimo caso si dovranno comunque indicare nelle "Eventuali osservazioni" i soggetti per conto dei quali si effettua la dichiarazione ai sensi dell'art. 121, comma 2, del presente regolamento.

1.3 La causale 1 deve essere utilizzata in occasione dell'ammissione a quotazione di una società per la dichiarazione dei soggetti che detengono partecipazioni rilevanti nella società neo-quotata.

1.4 In ipotesi di successione *mortis causa*, di scomparsa del soggetto dichiarante di una precedente dichiarazione a seguito di fusione o di liquidazione, i nuovi soggetti titolari della partecipazione, dovranno effettuare una segnalazione a proprio nome. Inoltre si raccomanda di comunicare la riduzione entro la soglia rilevante della partecipazione in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la "causale" 3. Nel caso di eredità giacente tali obblighi sono da intendersi in capo al curatore. Nel caso di liquidazione della società dichiarante, gli obblighi sono da intendersi in capo al liquidatore.

2. VARIAZIONI SUCCESSIVE DELLA PARTECIPAZIONE RILEVANTE (CAUSALE 2)

2.1 In occasione di una variazione rilevante della percentuale complessivamente detenuta in relazione ad una partecipazione già dichiarata, si dovrà effettuare una comunicazione che conterrà:

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della società oggetto della dichiarazione, cioè della società per la quale si è determinata la variazione rilevante della partecipazione, e il nuovo valore della partecipazione;
- nelle tavole della sezione 2, l'indicazione delle relazioni di partecipazione che risultano variare in termini di percentuale rispetto alla precedente dichiarazione.

2.2 Tale causale andrà altresì utilizzata nel caso in cui la variazione sia comunicata da un soggetto che in occasione della precedente dichiarazione nella stessa società quotata si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 121, comma 2, del presente regolamento.

2.3. La variazione rilevante può essere dovuta a:

- 1) variazioni del o dei rapporti di partecipazione nella società quotata;
- 2) acquisto del controllo di una o più società che direttamente o indirettamente detengono una partecipazione nella società quotata o primo acquisto da parte di una società controllata dal dichiarante che non era contenuta in alcuna precedente dichiarazione. In tal caso dovranno essere elencate solo le coppie di partecipazione e le relative relazioni di controllo che si determinano in seguito all'acquisto;
- 3) perdita del controllo di una società che nella precedente dichiarazione partecipava direttamente o indirettamente nella società oggetto di dichiarazione. In tal caso dovranno essere comunicate solo le coppie la cui variazione determina la perdita del controllo e, nel quadro 4.2, tutte le altre società precedentemente controllate e delle quali si è conseguentemente perso il controllo.

3. RIDUZIONE ENTRO LA SOGLIA RILEVANTE DEL 2% (CAUSALE 3)

3.1 Nel caso di riduzione di una partecipazione rilevante complessivamente detenuta, si dovrà effettuare una dichiarazione che conterrà:

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della società quotata per la quale si è determinata la riduzione entro la soglia del 2%;
- nelle tavole della sezione 2, la descrizione delle sole coppie variare e delle eventuali variazioni nelle relazioni di controllo che hanno determinato la riduzione entro la soglia rilevante.

3.2. In particolare, la riduzione entro la soglia rilevante può essere dovuta a:

- 1) variazioni del o dei rapporti di partecipazione nella società quotata oggetto di dichiarazione;
- 2) perdita del controllo di una società che nella precedente dichiarazione partecipava direttamente o indirettamente nella società oggetto di dichiarazione. In tal caso devono essere indicate nel quadro 4.2 tutte le società precedentemente controllate e delle quali si è conseguentemente perso il controllo.

4. VARIAZIONI NELLE MODALITA' DI PARTECIPAZIONE (CAUSALE 4)

4.1 Tale causale andrà utilizzata nel caso in cui, pur non variando in misura rilevante la partecipazione complessiva detenuta dal dichiarante nella società quotata, ci siano variazioni che riguardino la struttura delle catene di partecipazione, il titolo del possesso della partecipazione rilevante, l'ammontare totale dei diritti di voto posseduti, i soggetti riportati negli allegati. In tali casi la comunicazione dovrà contenere:

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della società quotata per la quale assumono rilevanza le predette variazioni;
- nelle tavole della sezione 2, l'indicazione delle eventuali variazioni nelle catene e nella modalità di detenzione delle partecipazioni nella società oggetto di dichiarazione rispetto alla precedente dichiarazione;
- negli allegati della sezione 3, la nuova situazione che si determina in seguito a variazioni relative a soggetti già presenti e/o all'ingresso/estromissione di soggetti.

4.2 La causale 4 può essere obbligatoria ovvero, ai fini di una più compiuta ed aggiornata ricostruzione delle strutture partecipative, solo raccomandata.

La causale 4 è da intendersi obbligatoria nei casi in cui si verificano:

- 1) variazioni dei soggetti indicati negli allegati (A, B, C, e D) o variazioni rilevanti delle loro partecipazioni nella società quotata. In tal caso deve essere comunicata la coppia per la quale si determina la variazione nel contenuto degli allegati con i relativi allegati;
- 2) variazioni rilevanti nell'ammontare dei diritti di voto posseduti relativamente alla partecipazione direttamente e/o indirettamente posseduta dal dichiarante nella società quotata;
- 3) operazioni di fusione di società controllate dal dichiarante o di loro incorporazione nell'ambito di una catena che termini con una società che detiene una partecipazione rilevante nella società quotata.
Tale comunicazione è da intendersi obbligatoria per il solo soggetto incorporante, ai sensi della vigente disciplina civilistica.
Nel caso in cui si tratti di una fusione per incorporazione, deve essere compilato il quadro 4.1 con l'indicazione della società incorporante e delle società incorporate.
Nel caso in cui la fusione comporti la costituzione di una nuova società, deve essere compilato il quadro 4.1 considerando il nuovo soggetto come soggetto incorporante e le società che partecipano alla fusione come società incorporate e si deve indicare in una apposita "Sezione 2" il nuovo rapporto tra il soggetto dichiarante o una sua controllata e la società costituita con la fusione.

La causale 4 è da intendersi raccomandata nei seguenti casi:

- 1) inserimento di una società controllata in una catena già dichiarata o che dia luogo ad una nuova catena di partecipazione che termina con una percentuale non rilevante nella società quotata. In tal caso devono essere indicate le eventuali coppie non più esistenti a seguito dell'inserimento della nuova società, le nuove coppie di partecipazione e le relative relazioni di controllo che si determinano in seguito all'acquisto;
- 2) estromissione di una società controllata da una catena già dichiarata che termina con una percentuale non rilevante nella società quotata. In tal caso devono essere comunicate le coppie in cui si determinano variazioni e, nel quadro 4.2, tutte le società precedentemente controllate delle quali si è perso il controllo;

3) operazioni di fusione di società controllate dal dichiarante o di loro incorporazione, facenti parte di una catena che termina con una percentuale non rilevante nella società quotata.

4.3 La causale 4 andrà, altresì, utilizzata quando la comunicazione viene resa volontariamente ai sensi dell'art. 121, comma 2, del presente regolamento, da un soggetto diverso da quelli per i quali si è verificata la variazione rilevante. In tal caso la comunicazione è obbligatoria esclusivamente per i soggetti che sarebbero autonomamente tenuti. Ad esempio:

1) variazioni rilevanti della percentuale detenuta da società controllate ovvero inserimento di società controllate nell'ambito di una catena che termini con una società che detiene una partecipazione rilevante nella società oggetto di dichiarazione;

2) estromissione di società controllate nell'ambito di una catena che termini con una società che detiene una partecipazione rilevante nella società oggetto di dichiarazione.

5. DICHIARAZIONE DA EFFETTUARE QUALORA UN SOGGETTO NON USUFRUISCA PIU' DELLA FACOLTÀ EX ARTICOLO 121, COMMA 2, DEL PRESENTE REGOLAMENTO (CAUSALE 5)

5.1 Qualora un soggetto che abbia usufruito della facoltà prevista dall'articolo 121, comma 2, del presente regolamento in relazione ad una partecipazione rilevante, non usufruisca più di tale facoltà, dovrà essere resa una nuova dichiarazione con causale 5, pur non essendo variata in misura rilevante la partecipazione.

La dichiarazione con causale 5 conterrà:

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della società quotata e della percentuale di partecipazione;
- nelle tavole della sezione 2, la descrizione di tutti i rapporti di partecipazione tra coppie di soggetti rientranti negli obblighi informativi (dichiarante, società oggetto della partecipazione e eventuali soggetti interposti) e le relazioni di controllo di tutte le società incluse nella dichiarazione, rispetto al soggetto dichiarante.

5.2 Nel caso di dichiarazioni rese con causale 5, come data dell'operazione da indicare nel quadro 1.2 della sezione 1 deve essere indicata quella in cui si è determinata la cessazione delle condizioni per usufruire della facoltà prevista dall'articolo 121, comma 2, del presente regolamento.

PARTE IV - IL MODELLO 120B

1. IL CALCOLO DELLA PARTECIPAZIONE POTENZIALE RILEVANTE

1.1 Il superamento o la discesa entro le soglie previste dall'articolo 119 del presente regolamento (5%, 10%, 25%, 50% e 75%) devono essere valutati con riferimento a due diversi criteri di calcolo, che danno luogo a due obblighi distinti:

a) il criterio previsto dall'articolo 118, applicabile a tutte le soglie di comunicazione, che considera le azioni di cui un soggetto è titolare e i diritti di voto a lui spettanti o attribuiti (partecipazione effettiva);

b) il criterio previsto dall'articolo 119, comma 1, che richiede di tener conto, in aggiunta alla partecipazione effettiva, anche delle azioni che il soggetto può acquistare o vendere di propria iniziativa (partecipazione potenziale che è calcolata come somma algebrica della partecipazione effettiva e di quella che si può acquistare o vendere di propria iniziativa).

1.2 L'obbligo derivante dal criterio *a)*, quando cioè una delle soglie di cui all'articolo 119 è superata in acquisto o in vendita in seguito a variazioni della partecipazione effettiva, deve essere assolto effettuando una comunicazione utilizzando il modello 120A.

1.3 L'obbligo derivante dal criterio *b)*, quando cioè una delle soglie di cui all'articolo 119 è superata in acquisto o in vendita in seguito a variazioni della partecipazione potenziale, deve essere assolto effettuando una comunicazione utilizzando il modello 120B.

1.4 In riferimento a quanto stabilito dall'articolo 119, comma 2, nel caso in cui l'esercizio di diritti di conversione o di *warrant* sia non continuativo, il dichiarante che ha computato le azioni corrispondenti, al fine di determinare la percentuale di dichiarazione, continua a considerare tali azioni anche alla fine del periodo di esercizio se non ha esercitato tale facoltà.

2. LA STRUTTURA DEL MODELLO E IL CONTENUTO DELLE SEZIONI

SEZIONE 1: DICHIARAZIONE

Comprende gli elementi essenziali della comunicazione, rappresentanti dall'indicazione dell'identità del soggetto "Dichiarante", che è il titolare dell'obbligo di dichiarazione in quanto possessore in via diretta o indiretta della partecipazione potenziale, delle "Società oggetto della dichiarazione", cioè le società nelle quali il soggetto dichiarante possiede le partecipazioni potenziali e l'ammontare complessivo della partecipazione potenziale facente capo al soggetto dichiarante.

Quadro 1.1: "Dichiarante" – Contiene l'indicazione e le informazioni anagrafiche sul soggetto titolare dell'obbligo di dichiarazione. E' necessario riempire tutti i campi previsti, con l'eccezione del codice fiscale e del numero di iscrizione CCIAA per i soggetti non residenti in Italia.

In tale quadro deve anche essere indicata la "Data dell'operazione", che è quella idonea a determinare l'insorgere dell'obbligo di comunicazione.

Quadro 1.2: “Società oggetto di dichiarazione” – Contiene l’indicazione delle società rispetto alle quali il soggetto dichiarante ha maturato l’obbligo di dichiarazione, individuate con le relative informazioni anagrafiche.

Quadro 1.3: “Partecipazione potenziale” – Contiene la descrizione analitica della partecipazione potenziale detenuta direttamente e/o indirettamente dal dichiarante.

In particolare sono indicate:

- la partecipazione effettiva, rappresentata dalla partecipazione calcolata senza tener conto delle azioni che possono essere acquistate o vendute di propria iniziativa, corrispondente alla partecipazione calcolata secondo i criteri previsti dall’articolo 118 del presente regolamento;
- le azioni con diritto di voto che si possono acquistare di propria iniziativa, specificando se tale facoltà deriva da accordi contrattuali, conversione di strumenti convertibili o esercizio di *warrant*, e le relative percentuali calcolate sul capitale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto;
- le azioni con diritto di voto che si possono vendere di propria iniziativa, e la relativa percentuale calcolata sul capitale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto;
- la partecipazione potenziale, che corrisponde alla somma algebrica delle prime tre voci.

SEZIONE 2: SOGGETTI CHE DETENGONO LA PARTECIPAZIONE POTENZIALE

Tale sezione deve essere compilata solo nel caso che la partecipazione potenziale sia detenuta dal soggetto dichiarante almeno in parte per via indiretta.

Quadro 2.1: “Soggetti che detengono la partecipazione potenziale” – Contiene l’indicazione e le informazioni anagrafiche sul soggetto che detiene direttamente la partecipazione. E’ necessario riempire tutti i campi previsti, con l’eccezione del codice fiscale e del numero iscrizione CCIAA per i soggetti non residenti in Italia. Inoltre è necessario indicare la relazione di controllo tra il soggetto dichiarante di cui al quadro 1.2 della sezione 1 e il soggetto che detiene direttamente la partecipazione potenziale, nel campo “Rapporto di controllo con il soggetto dichiarante”. Sono previste quattro modalità di controllo e l’assenza di controllo:

- A: Controllo di diritto
- B: Controllo tramite una partecipazione che consente di esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria
- C: Controllo solitario tramite patto di sindacato
- D: Controllo ai sensi dell’art. 93, comma 1, lett. a), del Testo Unico
- E: Non controllo

PARTE V - IL MODELLO 120C

Per la compilazione del Modello 120C si fa riferimento, in quanto compatibili, alle istruzioni per la compilazione del Modello 120A.

B) - LE PARTECIPAZIONI DI SOCIETA' QUOTATE IN NON QUOTATE

PARTE I - AMBITO E MODALITA' DI APPLICAZIONE

1. PRECISAZIONI SUGLI OBBLIGHI INFORMATIVI

1.1 L'assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 123 e 125 del presente regolamento richiede l'utilizzo esclusivo del modello 120A, compilato secondo il tracciato record contenuto in appendice. La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente su supporto informatico secondo quanto indicato nel successivo punto 4.2.

2. IL CALCOLO DELLA PARTECIPAZIONE RILEVANTE

2.1 Ai fini del calcolo della percentuale non va tenuto conto delle azioni prive del diritto di voto (ad es. azioni di risparmio); al contrario, occorre tener conto anche di quelle azioni private *ex lege* (ad esempio, azioni proprie) o per atti di disposizione negoziale, del diritto di voto.

2.2 Le azioni possedute devono essere rapportate, per il calcolo della percentuale, al capitale sottoscritto - rappresentato da azioni con diritto di voto - quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni. In ipotesi di variazione del capitale sociale, si dovrà considerare il nuovo capitale sociale a partire dalla data di efficacia dell'atto che ha determinato tale variazione; nel caso di società italiane, per l'individuazione di tale data si fa riferimento a quanto indicato nell'articolo 98 del presente regolamento.

Per le società cooperative, la dichiarazione attiene al numero totale delle azioni possedute, prescindendo dal numero dei voti che di fatto possono essere espressi in sede assembleare.

2.3 Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di pegno e di usufrutto, il creditore pignoratizio e l'usufruttuario dovranno effettuare la segnalazione solo nel caso in cui ad essi spetti il diritto di voto inerente alle azioni. Nell'ipotesi di contratti di pegno che prevedono particolari clausole inerenti l'esercizio del diritto di voto in relazione agli argomenti che figurano all'ordine del giorno dell'assemblea, la comunicazione dovrà comunque essere effettuata sia dal proprietario delle azioni sia dal creditore pignoratizio specificando, nell'apposito spazio per le "Eventuali osservazioni", le situazioni rilevanti ai fini dell'esercizio del diritto di voto.

2.4 Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di pegno "indiviso" a favore di un *pool* di creditori con cessione del diritto di voto, la comunicazione per l'eventuale superamento delle soglie rilevanti deve essere effettuata *pro-quota* dai soggetti tenuti.

Qualora non fosse possibile individuare le quote spettanti a ciascun creditore pignoratizio nell'ambito del *pool*, ciascun soggetto tenuto all'obbligo dovrà dichiarare l'intero ammontare del pegno specificando nell'apposito spazio per le "Eventuali osservazioni", che si tratta di pegno "indiviso" detenuto in *pool*, indicandovi anche il nominativo dell'eventuale soggetto capofila. Tali soggetti potranno avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 121, comma 2, del presente regolamento, a condizione che nella dichiarazione resa da uno dei soggetti del *pool* relativa alla partecipazione corrispondente all'intero ammontare del pegno sia specificato che la dichiarazione è resa anche per conto degli altri soggetti (indicando il nominativo di ognuno).

2.5 Nell'ipotesi di azioni possedute a titolo di deposito, il depositario dovrà effettuare la segnalazione solo nel caso in cui esso eserciti discrezionalmente il diritto di voto.

2.6 Nell'ipotesi di operazioni di prestito titoli o di riporto l'obbligo di comunicazione ricade sempre sul prestatore o riportato, mentre ricade sul prestatario o riportatore nella sola ipotesi in cui tale soggetto mantenga la proprietà ed il diritto di voto dei titoli medesimi oltre la data di liquidazione dell'operazione.

3. DETERMINAZIONE DEI TERMINI E DELLE MODALITA' PER L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE ALLA SOCIETA' PARTECIPATA

3.1 Nella comunicazione andrà indicata la data dalla quale decorre il termine di 7 giorni di calendario entro il quale deve essere eseguita la comunicazione.

3.2 In caso di costituzione di società, acquisto o trasferimento per atto tra vivi, fusioni o scissioni, costituzione di pegno, di usufrutto o di deposito, dovrà farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica, indipendentemente dalla data di esecuzione.

In caso di liquidazione della società partecipata, l'obbligo di comunicazione decorre dalla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese della richiesta di cancellazione.

3.3 In ipotesi di variazione del capitale sociale, gli eventuali obblighi di comunicazione decorrono dalla data di efficacia.

3.4 Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata A.R..

4. DETERMINAZIONE DEI TERMINI E DELLE MODALITA' PER L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE ALLA CONSOB

4.1 Sono previste due modalità di adempimento dell'obbligo, per il quale è richiesto l'utilizzo esclusivo del modello 120A:

- una comunicazione "a fotografia",
- una comunicazione "per variazioni"

In occasione della comunicazione effettuata per la prima volta da un soggetto dichiarante deve sempre essere utilizzata la modalità a fotografia.

Nel caso delle successive comunicazioni effettuate dallo stesso soggetto dichiarante potranno essere utilizzate alternativamente le due modalità.

In entrambi i casi la comunicazione deve essere effettuata su supporto informatico.

4.2 La comunicazione "a fotografia" contiene, in un unico modello, tutte le partecipazioni superiori al 10% detenute dalla società quotata alla data di riferimento, indipendentemente dal fatto che le partecipazioni già dichiarate nella precedente comunicazione abbiano o meno subito variazioni.

Nel caso in cui alla data di riferimento il soggetto dichiarante non detenga alcuna partecipazione rilevante, in luogo del modello 120A deve essere inviata una nota contenente tale informazione.

4.3 La comunicazione “per variazioni” contiene, in un unico modello, solo:

- le partecipazioni superiori al 10% che, alla data di riferimento, risultino variate rispetto a quanto comunicato nella precedente comunicazione;
- le nuove partecipazioni superiori al 10% acquisite in data successiva a quella di riferimento della precedente comunicazione;
- le partecipazioni già comunicate nella precedente comunicazione che, alla data di riferimento, risultano ridotte entro il limite del 10%.

Nel caso in cui nel periodo di riferimento non si sia determinata alcuna variazione delle partecipazioni rilevanti, in luogo del modello 120A deve essere inviata una nota contenente tale informazione.

4.4 Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall’articolo 121, comma 2, del presente regolamento, al fine di realizzare la completezza delle informazioni, nel modello dovranno comunque essere riportati tutti gli elementi utili che consentano di ricostruire le partecipazioni rilevanti di tutti i soggetti tenuti all’obbligo. La comunicazione potrà essere effettuata:

- a) da una società quotata anche per conto delle società quotate sue controllate;
- b) da una società quotata anche per conto di una o più altre società quotate che la controllano, a condizione che le partecipazioni rilevanti comunicate dal dichiarante siano detenute dalle altre società quotate che si avvalgono della facoltà per il tramite esclusivo del soggetto dichiarante.

Nella comunicazione dovranno essere indicati, nelle osservazioni, tutti i soggetti tenuti all’obbligo diversi dal dichiarante. In tal caso la dichiarazione potrà essere firmata solo dal dichiarante.

4.5 Nel caso in cui i soggetti contenuti nella precedente dichiarazione abbiano subito una modifica nelle informazioni anagrafiche contenute nei quadri 1.3, 2.1 e 2.2 del modello 120A, comunicate nella dichiarazione precedente, nella nuova comunicazione periodica dovranno essere utilizzati i nuovi dati anagrafici nel modello 120A e dovranno essere indicate le variazioni intervenute (riportando per ogni società interessata sia i vecchi dati che i nuovi) in una nota separata allegata al modello. Nella medesima nota allegata devono essere indicate anche le società di nuova acquisizione e le eventuali società precedentemente dichiarate che siano liquidate o abbiano subito operazioni di fusione e/o incorporazione.

4.6 Il campo “ragione sociale” relativo a tutte le società inserite nei modelli deve essere riempito secondo i seguenti criteri:

- la denominazione della società deve essere quella risultante dall’atto costitutivo senza abbreviazioni;
- la ragione sociale deve includere l’acronimo della forma giuridica senza puntini (ad es. SPA, SRL, SA e non S.P.A., S.R.L., S.A.).

4.7 I termini per l’invio sono quelli indicati nell’articolo 125, comma 2, del presente regolamento. Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state:

- a) consegnate direttamente
- b) spedite per lettera raccomandata A.R.
- c) inviate mediante circuito telematico.

Nei casi a) e b), sulla busta che contiene la comunicazione deve essere indicata la seguente notazione “contiene modelli di comunicazione ex articolo 120 del D.Lgs. 58/1998”.

4.8 L'invio su supporto informatico del modello 120A, può essere effettuato secondo due modalità:

- invio tramite rete telematica.

Per trasmettere le dichiarazioni con tale modalità è necessario farne richiesta alla Consob la quale fornirà la documentazione tecnica relativa alle specifiche del sistema da impiegare, nonché l'identificativo e codice segreto per la connessione; al termine dell'invio di ciascuna dichiarazione occorrerà ritirare la ricevuta elettronica.

- invio su dischetto.

Il supporto utilizzabile è il dischetto per computer da 3,5” formattato per sistemi MS/DOS compatibili.

4.9 All'invio su supporto informatico delle dichiarazioni dovrà accompagnarsi l'inoltro di una lettera contenente l'identificativo della dichiarazione, il nome del dichiarante, della società oggetto di dichiarazione, la data dell'operazione e le firme dei soggetti tenuti all'obbligo. Nel caso di invio su dischetto, la lettera dovrà essere inviata congiuntamente al dischetto, citando, come identificativo della dichiarazione, il nome del file.

Nel caso di invio telematico, la lettera dovrà essere inviata entro il termine di 7 giorni dall'inoltro telematico, citando, come identificativo della dichiarazione cui si riferisce, i dati della ricevuta elettronica. La comunicazione inviata tramite rete telematica si considera eseguita nel giorno in cui è stata rilasciata la ricevuta elettronica, ma l'obbligo della dichiarazione verrà considerato assolto solo con l'invio della lettera contenente le firme dei soggetti tenuti.

Con successiva comunicazione verranno indicate le modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione mediante utilizzo della firma digitale.

5. CONTENUTO DELLE INFORMAZIONI DA RENDERE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 126 DEL PRESENTE REGOLAMENTO

5.1 Le società con azioni quotate dovranno inserire all'interno (ovvero in allegato) del progetto di bilancio, del bilancio e della relazione semestrale, un elenco delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 125 del presente regolamento che contenga le seguenti informazioni:

- denominazione e forma giuridica della società partecipata, specificando lo Stato di appartenenza;
- percentuale totale della partecipazione e modalità di detenzione della stessa;
- denominazione e forma giuridica delle eventuali società controllate che detengono direttamente la partecipazione nella società non quotata ed ammontare di ogni singola partecipazione detenuta da tali società.

PARTE II - IL MODELLO 120 A

LA STRUTTURA DEL MODELLO E IL CONTENUTO DELLE SEZIONI

SEZIONE 1: DICHIARAZIONE

Comprende gli elementi essenziali della comunicazione, rappresentati dall'indicazione dell'obbligo normativo cui la comunicazione si riferisce, dell'identità del soggetto "Dichiarante", che è il titolare dell'obbligo di dichiarazione in quanto possessore in via diretta o indiretta delle partecipazioni rilevanti, e delle "Società oggetto della dichiarazione", cioè le società nelle quali il soggetto dichiarante possiede le partecipazioni rilevanti.

Tale sezione è composta di tre quadri: il "Tipo dichiarazione", il soggetto "Dichiarante" e le "Società oggetto di dichiarazione".

Quadro 1.1: "Tipo dichiarazione" - Indica il tipo di obbligo informativo cui la dichiarazione si riferisce: Partecipazioni rilevanti di società quotate in società non quotate.

Quadro 1.2: "Dichiarante" - Contiene l'indicazione e le informazioni anagrafiche sul soggetto titolare dell'obbligo di dichiarazione.

In tale quadro deve anche essere indicata la "Data dell'operazione", che è quella di chiusura del primo semestre di esercizio o di chiusura dell'esercizio cui la dichiarazione si riferisce.

Quadro 1.3: "Società oggetto di dichiarazione" - Contiene l'indicazione delle società rispetto alle quali il soggetto dichiarante è tenuto all'obbligo di dichiarazione, individuate con le relative informazioni anagrafiche, con l'eccezione del codice fiscale e del numero iscrizione CCIAA per i soggetti non residenti in Italia.

Per ogni società oggetto di dichiarazione devono essere indicate le azioni o quote possedute direttamente e indirettamente dal dichiarante. In particolare si deve indicare:

- il numero totale di azioni o quote votanti possedute e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto. Di tale percentuale dovrà tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 125 del presente regolamento;
- il numero di azioni o quote ordinarie possedute e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto in assemblea ordinaria;
- il numero delle azioni o quote votanti di cui il dichiarante sia titolare del diritto di voto e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto;
- il numero delle azioni o quote ordinarie di cui il dichiarante sia titolare del diritto di voto e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto in assemblea ordinaria.

Si deve inoltre indicare il valore nominale della singola azione o quota della società oggetto di dichiarazione e la valuta in cui queste sono espresse.

Nel caso in cui la società oggetto di dichiarazione sia una società a responsabilità limitata, le cui quote abbiano valore non omogeneo, la descrizione della partecipazione rilevante deve essere effettuata indicando il possesso di un numero di quote pari al valore complessivo della partecipazione, espresso nella valuta di denominazione del capitale sociale, con un valore nominale unitario.

“Causale dichiarazione” - In tale campo deve essere indicato il motivo per cui si effettua la dichiarazione, secondo le seguenti causali:

0 nel caso in cui si adotti la comunicazione “a fotografia” (vedi PARTE III – Punto A);

mentre per la comunicazioni “per variazioni” (vedi PARTE III – Punto B) dovranno essere indicate le seguenti causali:

1 dichiarazione da effettuare per una partecipazione superiore al 10%, in essere alla data di riferimento, che è stata acquisita in data successiva rispetto alla data di riferimento della comunicazione precedente (Prima dichiarazione);

2 dichiarazione da effettuare per una partecipazione superiore al 10%, contenuta nella dichiarazione precedente che, alla data di riferimento, risulta variata rispetto alla dichiarazione precedente, in modo tale da non comportare la riduzione della partecipazione entro il 10% (Variazioni successive);

3 dichiarazione da effettuare per una partecipazione contenuta nella dichiarazione precedente che si è ridotta entro il 10% in data successiva rispetto alla data di riferimento della comunicazione precedente (Riduzione entro le soglie rilevanti);

4 dichiarazione da effettuare per una partecipazione contenuta nella dichiarazione precedente che ha subito variazioni nelle modalità con cui è detenuta senza che sia variato il suo ammontare.

“Codice operazione” - In tale campo andrà indicato, secondo i codici di seguito riportati, il titolo dell’acquisto o della variazione della partecipazione rilevante facendo riferimento all’ultima operazione che determina l’obbligo della comunicazione:

A: Compravendita in un mercato regolamentato

B: Compravendita (ad es. transazione ai blocchi)

C: Acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi

D: Successione *mortis-causa*

E: Pegno

F: Usufrutto

G: Deposito

H: Riporto o Prestito titoli

I: Altro

Per le dichiarazioni periodiche “a fotografia” (con causale 0) dovrà essere indicato sempre il codice I.

SEZIONE 2: TAVOLE DELLE PARTECIPAZIONI E DELLE RELAZIONI DI CONTROLLO

Tale sezione comprende le tavole che descrivono (per coppie) le relazioni di partecipazione diretta intercorrenti tra i soggetti previsti dall'obbligo di dichiarazione e le relazioni di controllo del dichiarante rispetto a tutte le società che risultano "Partecipate" all'interno delle coppie.

Deve essere compilata una tavola per ogni relazione di partecipazione.

La sezione 2 comprende tre quadri relativi alla descrizione della relazione di partecipazione e di controllo: il "Partecipante", la società "Partecipata" e le "Azioni o quote possedute".

Quadro 2.1: "Partecipante" - Contiene le informazioni anagrafiche del soggetto dichiarante o della società da questi controllata che detiene la relazione di partecipazione descritta nella TAVOLA.

Quadro 2.2: "Partecipata" - Contiene le informazioni anagrafiche sul soggetto le cui azioni o quote sono detenute direttamente dal "Partecipante" di cui al precedente quadro 2.1. Inoltre è necessario indicare la relazione di controllo tra il soggetto dichiarante di cui al quadro 1.2 della sezione 1. e il soggetto partecipato, nel campo **"Rapporto di controllo con il soggetto dichiarante"**. Sono previste quattro modalità di controllo e l'assenza di controllo:

- A: Controllo di diritto
- B: Controllo tramite una partecipazione che consente di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria
- C: Controllo solitario tramite patto di sindacato
- D: Controllo ai sensi dell'art. 93, comma 1, lett. a), del Testo Unico
- E: Non controllo

La descrizione della relazione di controllo deve esprimere il rapporto di controllo tra il soggetto dichiarante e la società partecipata, con riferimento alla partecipazione totale posseduta dal dichiarante.

Quadro 2.3: "Azioni o quote possedute" - Contiene le informazioni necessarie per descrivere nel dettaglio ammontare e natura della partecipazione.

Il campo **"Titolo del possesso"** indica se le azioni o quote e/o i diritti di voto sono detenuti a titolo di:

- proprietà
- riportato o prestatore
- riportatore o prestatario
- Intestazione per conto terzi
- gestione del risparmio
- pegno
- usufrutto
- deposito
- esercizio del diritto di voto per vincoli contrattuali.

Nel campo **“Totale”** deve essere indicato il numero di azioni possedute dal soggetto partecipante, considerando sia quelle di cui il **“Partecipante”** dispone del diritto di voto che quelle delle quali ne è privato.

SEZIONE 3: ALLEGATI

Gli allegati contengono dati di specificazione dei singoli rapporti di partecipazione tra coppie di soggetti riportati nelle TAVOLE della sezione 2. Nella compilazione del modello, gli allegati relativi a ciascuna TAVOLA dovranno essere inseriti immediatamente dopo la TAVOLA cui si riferiscono, prima della eventuale TAVOLA successiva. In caso di variazione del contenuto di una TAVOLA, il relativo allegato dovrà essere compilato nuovamente anche se il suo contenuto risulta invariato rispetto alla precedente comunicazione.

La sezione comprende quattro tipi di ALLEGATI.

“Allegato A” - Tale allegato deve essere compilato nel caso in cui siano dichiarate delle azioni il cui titolo di possesso sia **“proprietà”, “riportato o prestatore”, “riportatore o prestatario”, “fiducia”, “gestione del risparmio”** e tutte o parte di tali azioni detenute risultino prive del diritto di voto.

In tal caso, nel quadro 2.3 della Sezione 2 deve essere riempito il campo **“Di cui senza voto”** e deve essere compilato l'allegato A se almeno uno dei soggetti cui spetta il diritto di voto sulle azioni o quote di cui il **“Partecipante”** ha dichiarato di esserne privo, risulti titolare, relativamente a tali azioni o quote, di diritti di voto in misura superiore alla soglia rilevante.

Nell'allegato devono essere indicati tutti i dati anagrafici del soggetto titolare di tali diritti di voto, tranne il codice fiscale per le società estere, l'ammontare delle azioni o quote cui i diritti di voto si riferiscono, ripartite per titolo di possesso, e la relativa percentuale.

“Allegato B” - Tale allegato deve essere compilato quando le azioni o quote indicate in una TAVOLA DELLE PARTECIPAZIONI a titolo di **“Proprietà”** sono possedute almeno in parte per il tramite di una fiduciaria o di una interposta persona.

In tale allegato devono essere indicati tutti i dati anagrafici della società fiduciaria o dell'interposta persona e l'ammontare delle azioni o quote affidate, indicando le azioni prive del diritto di voto, solo nel caso in cui la società **“Partecipata”** della coppia cui si riferisce l'allegato coincide con la **“società oggetto di dichiarazione”**.

“Allegato C” - Non applicabile.

“Allegato D” - Tale allegato deve essere compilato nel caso in cui siano dichiarate azioni o quote il cui titolo di possesso sia **“Pegno”, “Usufrutto”, “Deposito”** o **“Diritti di voto per vincoli contrattuali”** e tra i soggetti proprietari delle azioni o quote delle quali sono privati del diritto di voto vi sia almeno una società quotata in possesso di una percentuale rilevante nella società oggetto di dichiarazione.

Nel quadro 3.5 deve essere indicato il **“Numero complessivo di soggetti proprietari”** delle azioni o quote il cui diritto di voto è esercitato dal soggetto **“Partecipante”**.

Nel quadro 3.6 devono essere indicati i dati anagrafici e l'ammontare delle azioni o quote possedute dalle società quotate proprietarie di una percentuale rilevante nella società oggetto di dichiarazione.

SEZIONE 4: OPERAZIONI DI FUSIONE E DICHIARAZIONI DI PERDITA DEL CONTROLLO

Tale sezione comprende due quadri che devono essere utilizzati per descrivere due tipologie di operazioni che possono interessare società controllate dal dichiarante e che non sono riconducibili a variazioni nel rapporto di partecipazione descritto nelle TAVOLE della Sezione 2.

Quadro 4.1: “Operazioni di fusione” - Deve essere riempito per descrivere un'operazione riguardante la fusione di società controllate dal dichiarante, sia nel caso che le società interessate siano anche società oggetto di dichiarazione, sia nel caso che le società interessate siano società interposte tra il dichiarante e una società oggetto di dichiarazione. Tale quadro prevede l'indicazione del soggetto incorporante e delle società incorporate, nel caso di incorporazione, o della nuova società risultante dalla fusione e delle società fuse, nel caso di costituzione di una nuova società. Le partecipazioni detenute dai soggetti incorporati o fusi saranno automaticamente assegnate al soggetto incorporante o risultante dalla fusione e saranno considerate azzerate le altre partecipazioni detenute nelle società incorporate.

Quadro 4.2: “Dichiarazione di perdita di controllo” - Deve essere utilizzato esclusivamente per comunicare la perdita del controllo rispetto ad una società contenuta in una precedente dichiarazione come soggetto interposto tra il dichiarante ed una società oggetto di dichiarazione.

PARTE III - CRITERI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

A) COMUNICAZIONE PERIODICA “A FOTOGRAFIA” (CAUSALE 0)

La dichiarazione dovrà contenere il quadro completo delle partecipazioni superiori al 10% detenute dalla società quotata in società non quotate in essere alla data di riferimento. Secondo tale modalità dovranno essere quindi comunicate anche le partecipazioni che non sono variate rispetto ad una precedente comunicazione.

La dichiarazione andrà effettuata su un unico modello utilizzando le modalità previste nel caso di prima acquisizione di una partecipazione rilevante.

Il dichiarante dovrà quindi effettuare una comunicazione che conterrà:

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione delle società oggetto della dichiarazione, cioè delle società non quotate nelle quali si detiene una partecipazione rilevante, riempiendo tutti i campi previsti;
- nelle tavole della sezione 2, la descrizione di tutti i rapporti di partecipazione tra coppie di soggetti rientranti negli obblighi informativi (dichiarante, società oggetto della partecipazione e eventuali soggetti interposti) e le relazioni di controllo di tutte le società incluse nella dichiarazione, rispetto al soggetto dichiarante.

B) COMUNICAZIONE PERIODICA “PER VARIAZIONI”

La comunicazione dovrà contenere soltanto le partecipazioni rilevanti che hanno subito variazioni rispetto alla precedente dichiarazione. Dovranno quindi essere comunicate:

- le partecipazioni superiori al 10%, in essere alla data di riferimento, che sono state acquisite in data successiva rispetto alla data di riferimento della comunicazione precedente (causale 1);
- le partecipazioni superiori al 10%, contenute nella dichiarazione precedente che, alla data di riferimento, risultano variate in termini di percentuale rispetto alla dichiarazione precedente, indipendentemente dall'entità della variazione (causale 2);
- le partecipazioni contenute nella dichiarazione precedente che si sono ridotte entro il 10% in data successiva rispetto alla data di riferimento della comunicazione precedente (causale 3);
- le partecipazioni contenute nella dichiarazione precedente che pur non essendo variate nella loro entità, hanno subito variazioni nella modalità di detenzione in data successiva rispetto alla data di riferimento della comunicazione precedente (causale 4).

1. CAUSALE 1

1.1 Per le partecipazioni per le quali si è verificato il superamento della soglia del 10% la comunicazione conterrà:

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della società oggetto della dichiarazione, cioè della società per la quale si è acquisita la partecipazione rilevante, riempiendo tutti i campi previsti;

- nelle tavole della sezione 2, la descrizione di tutti i rapporti di partecipazione tra coppie di soggetti rientranti negli obblighi informativi (dichiarante, società oggetto della partecipazione e eventuali soggetti interposti) e le relazioni di controllo di tutte le società incluse nella dichiarazione, rispetto al soggetto dichiarante.

1.2 Nel caso in cui il soggetto dichiarante superi la soglia rilevante per il tramite di società controllate già comprese nella dichiarazione precedente, nella nuova dichiarazione con causale 1 devono essere descritti solo i rapporti di partecipazione tra coppie di soggetti e le relazioni di controllo rispetto al soggetto dichiarante che non fossero già stati inseriti dal dichiarante nell'ambito di precedenti dichiarazioni.

2. CAUSALE 2

2.1 Per le partecipazioni già dichiarate che, alla data di riferimento, risultino variate in termini di percentuale si dovrà effettuare una comunicazione che conterrà:

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della società oggetto della dichiarazione, cioè della società per la quale si è determinata la variazione della partecipazione, e il nuovo valore della partecipazione;

- nelle tavole della sezione 2, l'indicazione delle variazioni rispetto alla precedente dichiarazione che determinano la modifica della partecipazione nelle società oggetto di dichiarazione.

2.2. In particolare, la variazione può essere dovuta a:

1) variazioni del o dei rapporti di partecipazione nella società oggetto di dichiarazione (cioè le coppie la cui partecipata sia la società oggetto di dichiarazione). In tal caso dovranno essere elencate solo le coppie, la cui partecipata sia la società oggetto di dichiarazione, che hanno subito una variazione;

2) acquisto del controllo di una o più società che direttamente o indirettamente detengono una partecipazione nella società oggetto di dichiarazione o primo acquisto da parte del dichiarante e/o di una società controllata dal dichiarante che però non era contenuta in alcuna precedente dichiarazione. In tal caso dovranno essere elencate solo le coppie di partecipazione e le relative relazioni di controllo che si determinano in seguito all'acquisto;

3) perdita del controllo di una società che nella precedente dichiarazione partecipava direttamente o indirettamente nella società oggetto di dichiarazione. In tal caso dovranno essere comunicate solo le coppie la cui variazione determina la perdita del controllo e, nel quadro 4.2, tutte le altre società precedentemente controllate e delle quali si è conseguentemente perso il controllo.

3. CAUSALE 3

3.1 Per le partecipazioni già dichiarate che, alla data di riferimento, risultino ridotte entro il limite del 10% si dovrà effettuare una dichiarazione che conterrà:

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della società oggetto della dichiarazione, cioè della società per la quale si è determinata la riduzione entro la soglia rilevante della partecipazione;

- nelle tavole della sezione 2, la descrizione delle sole coppie variate e delle eventuali variazioni nelle relazioni di controllo che hanno determinato la riduzione entro la soglia rilevante.

3.2. In particolare, la riduzione entro la soglia rilevante può essere dovuta a:

1) variazioni del o dei rapporti di partecipazione nella società oggetto di dichiarazione (cioè le coppie la cui partecipata sia la società oggetto di dichiarazione). In tal caso dovranno essere elencate solo le coppie che hanno subito una variazione;

2) perdita del controllo di una società che nella precedente dichiarazione partecipava direttamente o indirettamente nella società oggetto di dichiarazione. In tal caso devono essere indicate nel quadro 4.2 tutte le società precedentemente controllate e delle quali si è conseguentemente perso il controllo.

3) fusione, incorporazione o cancellazione della società oggetto di dichiarazione. In tal caso si deve indicare nelle annotazioni o in una nota allegata alla dichiarazione che l'azzeramento è dovuto alla fusione o alla cancellazione della società oggetto di dichiarazione. Se le società coinvolte nell'operazione di fusione sono società controllate dal dichiarante, si deve compilare il quadro 4.1 indicando la società incorporante o risultante dalla fusione e le società incorporate o fuse.

4. CAUSALE 4

4.1 Tale causale andrà utilizzata nel caso in cui, pur non essendoci alcuna variazione della partecipazione rilevante complessivamente detenuta nella società oggetto di dichiarazione, ci siano variazioni che riguardino la struttura delle catene di partecipazione, la ripartizione della partecipazione rilevante tra i soggetti titolari diretti della partecipazione, il titolo di possesso della partecipazione rilevante, l'ammontare totale dei diritti di voto posseduti, i soggetti riportati negli allegati. In tali casi deve essere effettuata una comunicazione che contenga:

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione delle società oggetto della dichiarazione, cioè delle società rispetto alle quali assumono rilevanza le variazioni nelle catene, indicando la percentuale di partecipazione già dichiarata nella precedente comunicazione;

- nelle tavole della sezione 2, l'indicazione delle eventuali variazioni nelle catene di controllo e nelle partecipazioni nella società oggetto di dichiarazione rispetto alla precedente dichiarazione;

- negli allegati della sezione 3, la nuova situazione che si determina in seguito a variazioni relative a soggetti già presenti o alla comparsa di nuovi soggetti.

4.2. L'obbligo sorge quando, a parità di partecipazione complessiva del dichiarante nella società oggetto di dichiarazione, si determinino le seguenti situazioni:

1) acquisto del controllo di una società che si inserisce in una catena di controllo già dichiarata o che dia luogo ad una nuova catena di controllo. In tal caso devono essere elencate le eventuali coppie non più esistenti a seguito dell'inserimento della nuova società, le nuove coppie di partecipazione e le relative relazioni di controllo che si determinano in seguito all'acquisto;

- 2) estromissione dalla catena di controllo che lega il dichiarante alla società oggetto di dichiarazione di una società che nella precedente dichiarazione partecipava direttamente o indirettamente nella società oggetto di dichiarazione. In tal caso devono essere comunicate le coppie in cui si determinano variazioni e, nel quadro 4.2, tutte le società precedentemente controllate e delle quali si è perso il controllo;
- 3) redistribuzione, di qualunque entità, della partecipazione nella società oggetto di dichiarazione tra soggetti (dichiarante, società controllate dal dichiarante o interposte persone) titolari diretti delle azioni o quote della società oggetto di dichiarazione;
- 4) variazioni dei soggetti indicati negli allegati A, B, C, o D, o variazione, di qualunque entità, delle loro partecipazioni nella società oggetto di dichiarazione. In tal caso deve essere comunicata la coppia per la quale si determina la variazione nel contenuto degli allegati con i relativi allegati;
- 5) variazioni, di qualunque entità, nel titolo di possesso o nell'ammontare totale dei diritti di voto posseduti, relativamente alla partecipazione direttamente e indirettamente posseduta dal dichiarante nella società oggetto di dichiarazione.